

Civile Sent. Sez. L Num. 5375 Anno 2018

Presidente: BRONZINI GIUSEPPE

Relatore: CURCIO LAURA

Data pubblicazione: 07/03/2018

**SENTENZA**

sul ricorso 1023-2013 proposto da:

1. S.P.A. C.F. , in persona del  
legale rappresentante pro tempore, elettivamente  
domiciliata in ROMA, PIAZZA , presso lo  
studio dell'avvocato ,  
rappresentata e difesa dall'avvocato  
, giusta delega in atti;

2017

3830

- **ricorrente** -

**contro**

- **intimati** -

Nonché da:

,  
elettivamente  
domiciliati in ROMA, VIA , presso lo  
studio dell'avvocato , che li rappresenta e  
difende unitamente all'avvocato giusta  
delega in atti;

**- controricorrenti e ricorrenti incidentali -**

**contro**

S.P.A. C.F. in persona del  
legale rappresentante pro tempore, elettivamente  
domiciliata in ROMA, PIAZZA presso lo  
studio dell'avvocato ,  
rappresentata e difesa dall'avvocato  
, giusta delega in atti;

**- controricorrentie al ricorso incidentale -**

- avverso la sentenza non definitiva n. 489/2011 della  
CORTE D'APPELLO di VENEZIA, depositata il 13/9/2011  
R.G.N. 542/2008;

- avverso la sentenza definitiva n. 719/2011 della  
CORTE D'APPELLO di VENEZIA, depositata il 28/12/2011  
R.G.N. 542/2008;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica  
udienza del 10/10/2017 dal Consigliere Dott. LAURA  
CURCIO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore  
Generale Dott. STEFANO VISONA', che ha concluso per:

dal primo al quarto motivo inammissibile, rigetto  
ricorso incidentale condizionato;

udito l'Avvocato per delega verbale

Avvocato

udito l'Avvocato

Svolgimento del processo

1) Con sentenza non definitiva del 13.9.2011 e sentenza definitiva del 28.12.2011 la Corte d'Appello di Venezia ha riformato la sentenza del tribunale di Venezia che aveva respinto le domande di \_\_\_\_\_ e di \_\_\_\_\_, dirette a far accertare l'illegittimità del licenziamento loro intimato da \_\_\_\_\_ spa ed a reintegrarli nel posto di lavoro, con condanna al pagamento delle retribuzioni a titolo risarcitorio, nonché delle differenze retributive spettanti in relazione ad un rapporto di lavoro ordinario.

2) La Corte veneziana ha accertato che nel caso in esame non era stata raggiunta, da parte della datrice di lavoro, la prova dell'adempimento dell'obbligo formativo, essendosi concentrata la formazione solo nei primi tre giorni di lavoro con un mero addestramento pratico effettuato con affiancamento di un portalelettere qualificato, mentre nel restante periodo di apprendistato i due lavoratori erano stati affidati ad un tutor ed al responsabile dell'ufficio, con compito di supervisore, senza ricevere altra formazione professionale con specifici contenuti formativi. L'assenza della formazione avrebbe determinato l'illegittimità dell'apprendistato, con conseguente conversione del rapporto a tempo indeterminato.

3) La corte ha escluso che la comunicazione di recesso per scadenza del termine potesse configurare un'ipotesi di licenziamento ed ha accertato quindi l'obbligo al ripristino del rapporto oltre che al pagamento delle restituzioni dalla messa in mora, detratto *l'aliunde perceptum*; ha altresì accertato il diritto alle differenze retributive spettanti in relazione all'inquadramento nella qualifica ordinaria sin dalla costituzione del rapporto di lavoro. Con sentenza definitiva la corte territoriale ha poi condannato Poste al pagamento differenze retributive maturate, escludendo l'applicazione dell'art.32 della legge n.183/2010.

4) Avverso le sentenze ha proposto ricorso per Cassazione \_\_\_\_\_ spa affidato a quattro motivi, cui hanno resistito i lavoratori con controricorso, svolgendo appello incidentale condizionato affidato ad un unico motivo, cui ha resistito \_\_\_\_\_ con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memorie ex art.378 c.p.c.

fer

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

## Motivi della decisione

5) Con il *primo* motivo di ricorso principale deduce la violazione dell'art.2967 c.c., ai sensi dell'art.360 c.1 n.3 c.p.c., per avere la corte territoriale ritenuto erroneamente non raggiunta da parte della società la prova dell'adempimento dell'obbligo formativo, che invece sarebbe stato provato sia in base ai documenti prodotti (certificati di idoneità rilasciati) sia dal riconoscimento degli stessi lavoratori, i quali non avrebbero mai negato il percorso formativo.

6) Con il *secondo motivo* di gravame principale si denuncia la contraddittoria e/o omessa motivazione ai sensi dell'art. 360 comma 1 n.5 c.p.c.: la corte avrebbe motivato in maniera contraddittoria perché da un lato non ha ritenuto raggiunta la prova del tirocinio effettuato nei confronti dei due apprendisti, dall'altro lato ha affermato invece che detto tirocinio era stato svolto, contestandone solo la breve durata, così presupponendo raggiunta la prova del suo svolgimento.

7) Con il *terzo* motivo di ricorso la società deduce la violazione e falsa applicazione, ai sensi dell'art.360 c.1 n.3 c.p.c., dell'accordo sindacale nazionale del 17 ottobre 2001, per non avere la corte territoriale, affermando che il contratto con finalità formative non può avere ad oggetto il mero svolgimento delle mansioni di un determinato profilo professionale, non avrebbe tenuto conto che l'assunzione con contratto di apprendistato per mansioni di portalettere era stato oggetto di un apposito accordo sindacale, in cui era previsto l'inserimento nel corso dell'intero anno 2002 di un numero massimo di 3000 unità, diretto unicamente al conseguimento della mansione di portalettere e relativa qualifica, in relazione alle esigenze di recapito.

8) Con il *quarto* motivo di ricorso si lamenta ancora la contraddittoria e/o insufficiente motivazione su di un fatto decisivo per il giudizio, ai sensi dell'art. 360 c.1.n.5 c.p.c.: la corte veneziana ha escluso l'esistenza di un licenziamento stante la natura di contratto a tempo determinato dell'apprendistato, ma poi contraddittoriamente ha ritenuto non applicabile lo *ius superveniens* di cui all'art.32 della legge n.183 /2010. Secondo la ricorrente se il recesso non è equiparabile ad un licenziamento la disciplina di tale atto ricadrebbe in quella del contratto con termine che ove invalido, non potrebbe che comportare l'applicazione del citato art.32. Diversamente opinando

tale recesso dovrebbe considerarsi un licenziamento, tuttavia non più sindacabile , perché non impugnato nel termine di decadenza di cui all'art.6 della legge n.604/66.

9)Con il motivo di ricorso incidentale condizionato (ove ritenuto applicabile lo *ius superveniens* di cui all'art.32 legge n.183/2010 ) i ricorrenti incidentali deducono la violazione e falsa applicazione dell'art.19 della legge n.25/55 e dell'art.48 c.3 lettera c) del DLGS n.276/2003, non potendosi qualificare l'apprendistato se non come contratto a tempo indeterminato, laddove la limitazione nel tempo sarebbe da riferire solo alla posizione di apprendista. Avrebbe quindi errato la corte d'Appello nell'escludere che il recesso comunicato al termine dell'apprendistato andasse qualificato come licenziamento che, ove invalido, avrebbe dovuto comportato la reintegrazione ed il risarcimento del danno.

10) Il primo motivo così come prospettato è inammissibile. Ed infatti nel caso in esame non è in questione né l'individuazione della parte onerata della prova, né il principio di acquisizione della prova. La società datrice di lavoro in realtà lamenta una errata valutazione della prova in ordine all'adempimento da parte di Poste dell'obbligo formativo, che a suo dire sarebbe stato assolto, ciò risultando sia dalla documentazione allegata, quali il percorso formativo per apprendisti portalettere o dai certificati di idoneità rilasciati ai lavoratori, sia dalla mancata negazione da parte di costoro di aver svolto un percorso formativo. A parte la mancata trascrizione del contenuto dei documenti richiamati, rilevante ai fini della causa, e l'assenza di indicazione della loro precisa collocazione nei fascicoli dei giudizi di merito in violazione dell'art.366 c.1.n.6 c.p.c., la censura denunciata non attiene ad una violazione di legge, ma ad un vizio motivazionale, con il quale la ricorrente tende ad ottenere un riesame del merito, diretto a valutare le risultanze di causa attraverso diversi parametri rispetto a quelli usati dalla corte distrettuale, con riferimento al tempo ed alle modalità con cui in concreto si sarebbe svolto il percorso formativo. Riesame precluso in sede di legittimità.

11)Il secondo motivo che censura ancora la sentenza in punto di valutazione delle prove è inammissibile perché estrapolando soltanto due frasi della sentenza , neanche complete, ne ricava una valutazione di contraddittorietà motivazionale che non sussiste. Ma la corte territoriale ha coerentemente argomentato ritenendo che non fosse stata raggiunta la prova dell'adempimento dell'obbligo formativo, che permane

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

durante tutto l'arco di durata dell'apprendistato, a fronte di una formazione professionale che era stata limitata a sole due / tre giornate iniziali del rapporto, in cui erano state comunicate informazioni di carattere teorico , oltre che effettuata una prova pratica di guida del ciclomotore che sarebbe stato utilizzato per li spostamenti, con affiancamento solo in tali giornate di un collega anziano in possesso della qualifica. Da tali elementi di fatto la corte ne ha tratto un giudizio, peraltro immune da vizi logici e dunque insindacabile in questa sede, di mancata prova sull'adempimento formativo.

12) Il terzo motivo di gravame è infondato, non avendo la corte territoriale violato alcuna norma contenuta nell'accordo sindacale richiamato che , nella parte trascritta *in ricorso* da ! , si limita a prevedere la possibilità di assunzioni di personale con contratto di apprendistato dirette a conseguire la qualifica professionale collegata alle mansioni di portalettere. Ebbene la Corte territoriale non ha affermato che le parti sociali non possono assumere personale con contratto di apprendistato per lo svolgimento delle mansioni di portalettere - mansioni previste nel citato accordo sindacale- ma ha ribadito il principio generale secondo cui il contratto di apprendistato, che è contratto a causa mista con finalità formative, non può essere stipulato al solo scopo di far svolgere durante la durata del contratto, le mansioni tipiche del profilo professionale, (nel caso in esame di portalettere) ma deve prevedere al contempo un' attività di insegnamento da parte del datore di lavoro, la quale costituisce elemento essenziale e indefettibile del contratto entrando a far parte della causa negoziale ( Cfr Cass. n. 11265/2013). La previsione così come letta dalla ricorrente non poteva del resto essere neanche posta alla base dell'accordo sindacale, in quanto contrastante con la causa tipica del contratto di apprendistato.

13)Infine non può accogliersi il quarto motivo di gravame, perché anch'esso inammissibile. La parte ricorrente censura la decisione della corte territoriale facendo riferimento alla qualificazione della contratto di apprendistato e del relativo recesso, che la sentenza impugnata ha ricondotto rispettivamente ad un contratto a termine e ad una comunicazione invalida , *tamquam non esset* in ragione della nullità del contratto di apprendistato e del relativo termine, con conseguente conversione a tempo indeterminato del rapporto, escludendo potersi configurare un licenziamento. La censura quindi non verte su un *fatto* decisivo, ma sulla qualificazione giuridica dello stesso e dunque nessun vizio di motivazione, in termini di contraddittorietà, è dato

rinvenire nella decisione della corte territoriale. Peraltro questa corte ( cfr Cass. SS.UU. 7770/2009) ha riconosciuto l'ammissibilità del ricorso per cassazione che denunzi con unico motivo vizi di violazione di legge e di motivazione in fatto qualora, però, sia espressamente precisato su quale fatto controverso vi sia stato, oltre che un difetto di motivazione, anche un errore di qualificazione giuridica. Non è questo il caso oggetto di causa, perché la ricorrente si è limitata a denunciare solo una contraddittorietà della motivazione che, come prima rilevato, nella sentenza non vi è, avendo la Corte espressamente ricondotto la fattispecie dell'apprendistato solo a quella di un contratto a termine, la cui clausola è stata ritenuta invalida, ed ad applicare le conseguenze sanzionatorie di cui all'art.1419 c.c., condannando al ripristino del rapporto ed al pagamento delle retribuzioni, sul presupposto della non applicabilità al caso in esame dell'art.32 citato.

14) Tuttavia la ricorrente non impugna direttamente la decisione della corte territoriale formulando un autonomo e specifico motivo di ricorso per violazione di legge, ai sensi dell'art.360 c.1 n.3 c.p.c., in ragione della mancata applicazione della citata norma, ma inserisce indirettamente tale censura nel motivo qui esaminato, solo per avvalorare l'argomentazione svolta nel denunciare una -inesistente- contraddittorietà della motivazione. Non può però richiedersi a questa corte un inesigibile intervento integrativo, tale da poter comunque individuare nel presente motivo anche la doglianza in esame, perché in questo caso difetta una compiuta e soprattutto autonoma formulazione del motivo direttamente finalizzata anche a censurare la violazione di legge ( cfr Cass. n. 21611/2013, Cass. n.18021/2016).

15) Il ricorso principale deve quindi essere rigettato e tale rigetto comporta l'assorbimento del ricorso incidentale condizionato. Ciò può giustificare una parziale compensazione delle spese del presente giudizio, con condanna di Poste alla rifusione dell'ulteriore parte, liquidata come da dispositivo.


P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso principale, assorbito l'incidentale, compensa le spese del presente giudizio nella misura della metà, condannando al pagamento

dell'ulteriore metà che liquida in euro 100,00 per esborsi, euro 2000,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge.

Roma, 10.10.2017

Laura Curcio (consigliere est.)



Il Funzionario Giudiziario



Giuseppe Bronzini( Presidente)

